



UET 4/19

## **DIRETTIVA**

concernente

### **la concessione di contributi a favore di infrastrutture per l'allacciamento del Cantone dei Grigioni alla banda ultralarga (BUL)**

#### **1. Basi legali**

---

Conformemente all'art. 18 cpv. 2 della legge sulla promozione dello sviluppo economico nei Grigioni (LSE; CSC 932.100), sulla base di strategie regionali di sviluppo della piazza economica (SrSPE), il Cantone può promuovere progetti infrastrutturali di rilevanza sistemica se:

- a) contribuiscono al rafforzamento del sistema turistico regionale nonché all'orientamento strategico della destinazione turistica e hanno un effetto di importanza cantonale;
- b) oppure se rispondono a un'esigenza di tutta l'economia.

Conformemente all'art. 15 dell'ordinanza sulla promozione dello sviluppo economico nei Grigioni (OSE; CSC 932.160), possono essere concessi contributi a infrastrutture di rilevanza sistemica se:

- a) si tratta di un progetto particolarmente innovativo o di un progetto che porta un beneficio economico particolare;
- b) vengono tenute in considerazione le infrastrutture esistenti;
- c) vengono fornite le prestazioni proprie esigibili e vengono esaurite le possibili prestazioni di terzi;
- d) esiste un piano aziendale;
- e) viene illustrata la sostenibilità economico-aziendale del progetto; e se
- f) le infrastrutture sono di norma accessibili al pubblico.

Il progetto risponde a un'esigenza di tutta l'economia se inoltre:

- a) grazie al suo effetto e alla sua efficacia rafforza lo sviluppo economico;
- b) presenta un potenziale per la creazione di posti di lavoro nell'economia privata, nonché per l'incremento del valore aggiunto lungo una catena di valore aggiunto;
- c) porta un beneficio economico per diverse imprese a monte e a valle della catena; e se
- d) porta un particolare beneficio economico per l'economia regionale.

Un allacciamento pubblico e neutrale dal punto di vista tecnologico alla BUL idoneo a soddisfare le esigenze future dell'economia e delle regioni per il loro sviluppo economico rappresenta un fattore essenziale nella competizione tra piazze economiche. Ciò permette di incrementare l'attrattiva della piazza economica, di contribuire allo sviluppo economico e alla capacità di innovazione, di creare un presupposto importante per ulteriori impulsi economici e infine di rafforzare la competitività delle imprese che hanno mercati di sbocco sovraregionali. Inoltre è possibile evitare svantaggi legati all'ubicazione.

Su tale base e in presenza dei presupposti di cui al punto n. 2 che segue le infrastrutture BUL possono essere considerate di rilevanza sistemica.

## **2. Presupposti e modo di procedere**

---

Il rapporto intitolato "Konzeptionelle Grundlage für die Erschliessung der Regionen mit zukunftsfähigen Ultrahochbreitband-Infrastrukturen" elaborato dal gruppo di progetto "Breitband Graubünden" del 7 novembre 2018 nonché la strategia di promozione per l'allacciamento alla banda ultra larga nei Grigioni approvata dal Governo il 20 novembre 2018 fungono da base per una procedura coordinata a livello sovraregionale, per la valutazione di domande e per la promozione di progetti infrastrutturali nel settore dell'allacciamento regionale a tecnologie BUL.

Gli obiettivi sovraordinati consistono nell'incremento dell'attrattiva della piazza economica e in un contributo allo sviluppo economico (capacità di innovazione).

## **2.1. Strategia regionale di sviluppo della piazza economica (SrSPE)**

Ai fini della promozione vige il presupposto secondo cui l'allacciamento BUL sia contenuto nella SrSPE e sia prioritario. Bisogna procedere nel modo seguente:

1. La regione rivede e precisa la sua SrSPE per quanto concerne l'allacciamento BUL.
2. La regione attribuisce priorità alle misure della SrSPE in base alla loro importanza economica e alla loro fattibilità sotto il profilo metodologico, finanziario e politico. In tale contesto all'allacciamento BUL deve essere attribuito il grado massimo di priorità.
3. La conferenza dei sindaci della regione approva la pianificazione delle misure aggiornata, concretizzata e provvista di priorità della SrSPE.

Su tale base è possibile elaborare il concetto regionale di allacciamento (vedi 2.2.).

## **2.2. Concetto regionale di allacciamento (CrA)**

L'esistenza di un CrA è un requisito per la promozione. Riguardo all'elaborazione del CrA su incarico della relativa regione occorre procedere come segue:

1. La regione crea un team di coordinamento e di attuazione dotato di comprovate competenze specializzate. Il team comprende circa otto persone e occorre fare in modo che la composizione sia equilibrata. Nel team regionale devono essere rappresentati almeno un membro della conferenza dei sindaci, rappresentanti di altri comuni e fornitori regionali di infrastrutture.
2. La regione chiede al Cantone di sostenere finanziariamente il team regionale di coordinamento e di attuazione nonché una cooperazione con il team cantonale competente per la strategia e il coordinamento attraverso mezzi della nuova politica regionale (NPR).
3. La regione dà incarico al team regionale di coordinamento e di attuazione di elaborare il CrA.

Al CrA vengono posti i seguenti requisiti:

- Con il CrA le regioni elaborano il piano per l'attuazione dell'allacciamento regionale e della rete locale (livelli II e III secondo la strategia di promozione). Se ai fini della realizzazione vi sono delle lacune al livello I, queste ultime devono essere inserite nel CrA.

- Il CrA contiene una panoramica delle infrastrutture BUL sostanziali presenti nella regione e mostra in che modo le infrastrutture BUL rilevanti debbano essere ampliate a livello regionale e comunale per poter raggiungere gli obiettivi sovraordinati.
- La regione garantisce un coinvolgimento opportuno delle aziende e dei fornitori di prestazioni sostanziali per lo sviluppo economico regionale.
- Le misure vengono indicate nel quadro della pianificazione di attuazione quale parte del CrA.
- La fattibilità tecnica e l'adeguatezza alle esigenze sotto il profilo economico-aziendale ed economico-politico vengono verificate dal team cantonale competente per la strategia e il coordinamento.
- Il CrA contiene una pianificazione degli investimenti conforme alle possibilità finanziarie della regione (intesa come insieme dei suoi comuni). Le possibili prestazioni di terzi sono esaurite.
- Per la nuova realizzazione e l'ampliamento di infrastrutture BUL sono disponibili accordi con partner infrastrutturali. Se fattibile sotto il profilo tecnico, occorre garantire l'accesso senza discriminazioni per i service provider.
- Per l'esercizio e l'utilizzo dei servizi di nuova realizzazione o da ampliare sono disponibili adesioni vincolanti dei service provider.
- Dal CrA risulta in che modo deve essere garantito il finanziamento complessivo della pianificazione di attuazione. In tale contesto occorre regolamentare anche il conferimento degli incarichi per l'attuazione e la ripartizione dei costi. A tale scopo sono disponibili decisioni di principio dei comuni (di norma decisioni municipali) e della regione (decisione della conferenza dei sindaci). Le decisioni vincolanti conformemente alla relativa competenza finanziaria a livello comunale vengono adottate nel quadro dell'attuazione.
- Il CrA crea le basi per una decisione di promozione del Cantone riguardo agli investimenti infrastrutturali.

### **2.3. Decisione di promozione e attuazione dell'allacciamento BUL regionale**

Sulla base del CrA di cui al punto n. 2.2 è possibile presentare al Cantone una domanda di promozione degli investimenti infrastrutturali nel settore dell'allacciamento BUL (vedi al riguardo n. 4 "Evasione della domanda").

Il team cantonale competente per la strategia e il coordinamento incaricato dal Cantone verifica il CrA e le pianificazioni regionali di attuazione riguardo alla loro fattibilità tecnica e finanziaria, la loro adeguatezza alle esigenze e la loro conformità ad altre misure sovraregionali, cantonali e nazionali.

Una volta disponibile la decisione di promozione e la garanzia del finanziamento è possibile passare alla fase di attuazione. In tale contesto il conferimento degli incarichi e l'accompagnamento del processo di costruzione sono di competenza dei comuni. La regione redige un rapporto su base regolare a destinazione del Cantone ed effettua i conteggi secondo l'accordo sui contributi con il Cantone.

### **3. Promozione**

---

#### **3.1. Importo del contributo**

Conformemente all'art. 4 cpv. 1 LSE possono essere concessi contributi fino a un massimo del 25 per cento delle spese computabili. Essi possono essere raddoppiati se si tratta di un progetto che porta un importante beneficio all'economia o se concerne l'infrastruttura di sviluppo centrale di un comune o di una zona che si estende su più comuni, la quale contribuisce comprovatamente al mantenimento dell'insediamento decentralizzato oppure rafforza i centri regionali (art. 4 cpv. 2 LSE).

La realizzazione di una rete locale BUL competitiva (livello III), per la quale è necessario eventualmente anche colmare lacune ai livelli I e II, può essere considerata un'infrastruttura di sviluppo centrale a livello regionale a causa delle crescenti esigenze e degli sviluppi futuri, necessaria per lo sviluppo economico nonché per la conservazione e l'incremento dell'attrattiva delle regioni quali piazze economiche. Una tale infrastruttura di rete viene quindi considerata un requisito indispensabile per un insediamento decentralizzato.

Il Cantone può sostenere misure nel modo seguente:

**1) Livello I: allacciamento di base (cosiddetto "backbone"):**

I contributi utili a colmare lacune dell'infrastruttura di base ("backbone") ammontano al massimo al 50 per cento dei costi di investimento.

**2) Livello II: allacciamento regionale:**

I contributi utili a colmare lacune nell'allacciamento di comuni ammontano al massimo al 50 per cento dei costi di investimento.

**3) Livello III: rete locale:**

Il Cantone può versare contributi in relazione a lacune di allacciamento in reti locali.

I contributi ammontano:

- al massimo al 50 per cento dei costi di investimento riguardo all'allacciamento di oggetti rilevanti per lo sviluppo economico, il rafforzamento della competitività e l'incremento dell'attrattiva quale piazza economica (artigianato/PMI, turismo, formazione, sanità, amministrazione, ecc.).
- al massimo al 25 per cento dei costi di investimento per ulteriori allacciamenti per raggiungere una dimensione critica economica affinché vengano generati investimenti privati.

**3.2. Costi computabili**

In sede di calcolo dei costi d'investimento computabili vengono tenuti in considerazione solo costi marginali, ossia quei costi originati in via aggiuntiva dalla costruzione dell'allacciamento (cosiddetti costi incrementali). Tra questi rientrano tubature, pozzi e impianti passivi per cavi a fibre ottiche al fine di ampliare e di collegare a seconda delle esigenze infrastrutture esistenti in loco a livello di backbone (livello I), al fine di collegare il backbone a seconda delle esigenze con il punto centrale di trasmissione del comune (livello II) nonché al fine di collegare il punto centrale di trasmissione nel comune con i punti di trasmissione locali all'interno del comune (livello III).

In sede di calcolo dei contributi non sono computabili costi per:

- a) rinnovi, risanamenti e la manutenzione ordinaria di infrastrutture di base classiche comunali o sovracomunali, se queste non sono necessarie per un'infrastruttura BUL continua e presentano le caratteristiche tecniche necessarie riguardo alle prestazioni;
- b) rinnovi, trasferimenti o ampliamenti di infrastrutture motivati esclusivamente da necessità operative o economiche;

- c) il rinnovo e il trasferimento di infrastrutture BUL esistenti nonché lavori di manutenzione ordinaria che per gli utenti dell'infrastruttura non comportano un valore aggiunto diretto;
- d) infrastrutture parallele se le infrastrutture esistenti potrebbero e dovrebbero essere utilizzate.

Se i lavori o l'edificazione iniziano prima della decisione di promozione del Cantone, non possono essere concessi contributi. Se, in via eccezionale, la decisione concernente la prestazione promozionale non può essere presa prima, l'istanza competente può autorizzare un inizio anticipato dei lavori o dell'edificazione.

#### **4. Evasione della domanda**

---

Le domande di contributo vengono sottoposte a una verifica approfondita, durante la quale è possibile richiedere anche perizie esterne o pareri di terzi. Fa stato la procedura seguente:

- a) La domanda viene presentata in base al CrA e alla pianificazione di attuazione ivi contenuta.
- b) La domanda deve essere inoltrata all'UET.
- c) In aggiunta al CrA e alla pianificazione di attuazione ivi contenuta, alla domanda devono essere allegate le seguenti prove:
  - presa di posizione della regione (motivazione qualitativa e quantitativa completa della rilevanza e del grado di priorità del progetto nella regione interessata).
  - presa di posizione dei comuni di ubicazione (incl. indicazioni in merito a sostegni finanziari al progetto da parte dei comuni);
- d) L'UET verifica se la domanda soddisfa le condizioni poste dall'art. 18 LSE e dall'art. 14 OSE.
- e) Se i presupposti sono soddisfatti, l'UET procede a una valutazione completa del progetto. Quest'ultima si basa su un esame preliminare da parte del team cantonale competente per la strategia e il coordinamento.
- f) Se in base alla documentazione disponibile e alle osservazioni raccolte le valutazioni

- sono positive, al Dipartimento viene sottoposta una proposta per la concessione di un contributo. A seconda dell'ammontare del contributo, la decisione viene presa dal Dipartimento o dal Governo (art. 44 OGFC; CSC 710.110);
- sono negative, l'UET comunica la risposta negativa per iscritto.

## **5. Controllo e rimborso**

---

L'UET vigila sull'adempimento degli oneri.

Conformemente all'art. 46 della legge sulla gestione finanziaria (LGF; CSC 710.100), in caso di mancato adempimento o di adempimento insufficiente degli oneri e delle condizioni i sussidi devono essere adeguatamente ridotti o reclamati. I sussidi percepiti ingiustamente oppure destinati ad altro scopo devono essere rimborsati. I dettagli vengono disciplinati nella decisione di promozione.

Se gli oneri stabiliti nella decisione di promozione non vengono adempiuti, il versamento dei contributi del Cantone può venire sospeso con effetto immediato e può essere preteso il rimborso dei contributi già versati.

## **6. Entrata in vigore**

---

La presente direttiva entra in vigore il 1° aprile 2019.

## **7. Informazione**

---

La presente direttiva viene pubblicata in internet.

Coira, 1° aprile 2019

**DIPARTIMENTO DELL'ECONOMIA  
PUBBLICA E SOCIALITÀ**

Il Direttore:



Marcus Caduff, Consigliere di Stato